



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS

S

PRIVATE CLIENTS • ITALIAN DESK

# WEALTH STORIES

*Settembre 2022*

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei temi legali e tributari associati alla presentazione.

Il contenuto del presente documento è tratto, nella parte relativa alle “Lezioni dal Family Business”, da notizie di cronaca pubbliche. Le “Wealth Stories”, invece, trattano casi non riconducibili a fatti o persone realmente esistenti, pur derivando dall’esperienza professionale di chi scrive.

I casi trattati nel presente documento non possono e non devono essere considerati come una consulenza legale e fiscale, essendo riferiti a fattispecie specifiche le quali, per esigenze redazionali, potrebbero essere descritte in questa sede in via sommaria e parziale. Si ricorda, pertanto, che prima di procedere è necessario richiedere un’adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sugli argomenti in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa presentazione e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione professionale. Belluzzo agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

### LEZIONI DAL FAMILY BUSINESS

## Separazione tra controllo e gestione: così il family business si “mantiene giovane” per sempre

### Gli esempi delle famiglie Del Vecchio e Arnault

**S**ono sempre più le famiglie imprenditoriali che ricorrono a strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria allo scopo di “separare” la proprietà dalla governance.

A confermarlo, ancora una volta, sono i dati empirici offerti dalla cronaca. In ordine di tempo, è di poco tempo fa la notizia dell'intenzione da parte di **Bernard Arnault** di trasformare la holding di famiglia Agache (a capo del colosso francese del lusso LVMH) in una società in accomandita per azioni.

Soluzione questa ben nota da lungo tempo nella prassi operativa e nel panorama non solo francese, ma anche italiano (si pensi al modello scelto dalla famiglia Agnelli per Exor) e che permette di separare in maniera netta il potere gestorio (nelle mani dei soci accomandatari) dalla proprietà del capitale (rappresentato dai soci accomandanti).

Nell'esempio francese della famiglia Arnault, il controllo sulla nuova holding di famiglia sarà esercitato dal socio accomandatario, la società Agache Commandità Sas, espressione dei inque figli di Bernard Anault. Secondo quanto



chiarito dal capofamiglia, è prevista una clausola di intrasferibilità trentennale delle azioni, a meno che non ricorra il consenso unanime del comitato di amministrazione, inizialmente composto dai cinque figli.

Il capitale sociale della nuova holding Agache, invece, rimarrà interamente nelle mani della famiglia e Bernard Arnault ne sarà, inizialmente, direttore generale per poi trasferire effettivamente il controllo alla suddetta Agache Commandità Sas.

Lo spunto offerto da tale notizia risulta particolarmente prezioso, confermando ciò che gli operatori del settore suggeriscono da anni: un efficace passaggio generazionale può avvenire soltanto attraverso un corretto amalgama tra vecchie e nuove leve, nonché tra i familiari interessati a proseguire la gestione del family business e quelli disposti a mantenerne solo la proprietà.

La nuova struttura ipotizzata da Arnault, infatti, garantirà un controllo a lungo termine della proprietà e consentirà alla nuova generazione di familiari di

esprimersi sulla gestione del gruppo LVMH.


Ulteriore notizia di cronaca particolarmente rilevante è quella relativa alla gestione della successione di **Leonardo Del Vecchio**, fondatore ed ex-patron di EssilorLuxottica.

Come da disposizioni testamentarie, è stata confermata la decisione di assegnare a ciascuno dei sei figli, alla vedova Nicoletta Zampillo e al figlio di quest'ultima Rocco Basilico, il 12,5% della holding lussemburghese Delfin (che controlla il 32,5% di EssilorLuxottica). A capo del consiglio di amministrazione è andato invece Francesco Milleri, altresì presidente e CEO di Essilor Luxottica.

Previsione di particolare interesse, è quella presente nello statuto della nuova Delfin è relativa alle modalità di assunzione delle decisioni strategiche. Ai sensi di detta disposizione, infatti, ogni decisione di tale natura dovrà essere adottata con una maggioranza di almeno l'88%, *quorum* che comporta di fatto un coinvolgimento della famiglia solo in occasione delle scelte



di particolare impatto sull'intero gruppo.



Anche in tale esempio, risulta evidente la volontà di separare la governance (affidata in questo caso a soggetti terzi rispetto alla famiglia) dalla proprietà, con funzioni quest'ultima più di vigilanza e con la possibilità, quale *extrema ratio*, di sostituire il board degli amministratori qualora non vi fosse più una comunione di intenti.

Le soluzioni sopra commentate sono solo alcune tra le numerose architetture patrimoniali astrattamente ipotizzabili. Agli stessi risultati, in termini di separazione tra governance & proprietà, si potrebbe ad esempio giungere con l'implementazione di un Trust o con un'adeguata pianificazione statutaria che attribuisca, anche nell'ambito di una SRL, prerogative particolari di carattere gestorio ad alcuni soci.

### WEALTH STORIES - #1

## Il Trust come “custode generazionale” di una famiglia imprenditoriale italiana

### Soluzioni per preservare la continuità aziendale e la “serenità” familiare

**M**ario è un imprenditore, alla guida della società fondata dal padre nel primo dopoguerra. Lavoratore instancabile e fortemente legato all'azienda, Mario è però oramai settantenne. La consapevolezza della sua età assume per lo stesso un peso sempre più gravoso, non tanto per l'età in sé quanto per il timore non aver fatto tutto il possibile per garantire serenità alla sua famiglia e continuità alla sua azienda anche quando non ci sarà più.

La frammentazione delle quote societarie causato dalle future divisioni ereditarie e la possibile litigiosità dei soci, potrebbero infatti minare la continuità e la prosperità tanto nell'azienda di famiglia quanto nella famiglia stessa.

Mario, pertanto, decide di avviare un **programma di pianificazione al fine di salvaguardare la famiglia, il patrimonio di famiglia e la family company, tanto dai rischi interni quanto da quelli di fonte esterna**, trasferendo al contempo i valori fondanti ai membri della famiglia che sceglieranno in futuro di proseguire l'avventura imprenditoriale.


La famiglia è composta dal padre Mario, dalla moglie Ivana di 55 anni e dai due figli Gianluca di 30 anni e Giovanna di 28 anni. Gianluca e Giovanna sono entrambi coniugati, ed hanno rispettivamente due figli ed una figlia. Tutta la famiglia è, inoltre, fiscalmente residente in Italia.

Il patrimonio di Mario è costituito da:

- il 20% delle quote della family company;
- la piena proprietà della villa di famiglia;
- due conti titoli e tre conti correnti bancari.

Mario ha già donato, a ciascuno dei suoi figli, il 40% delle partecipazioni della società di famiglia, in piena proprietà.

In una simile situazione, appare evidente come, ove la partecipazione in società di Mario venisse ereditata equamente da entrambi i figli, si potrebbero creare, con grande facilità, situazioni di stallo e conflitto tra i soci.



Mario, nell'individuare la soluzione migliore per il passaggio generazionale, desidera tenere conto del **delicato equilibrio tra famiglia, patrimonio ed impresa**. Mario, contatta quindi un professionista esperto di wealth

planning, ed anche grazie anche ai consigli di quest'ultimo, decide di istituire un **family trust** per **regolare la governance** della sua società, **tutelare il patrimonio familiare** e quindi **implementare il passaggio generazionale**.

Mario, quindi, istituisce il "2G Trust" quale trust familiare, discrezionale e fiscalmente residente in Italia. Il "2G Trust" sarà gestito da un trustee professionale e sarà vigilato da un guardiano, individuato in un fidato amico di famiglia. Il Trust avrà quali beneficiari di capitale e di reddito i figli e i loro discendenti.


Mario, inoltre, è obbligato, stante la disciplina della successione necessaria secondo il Codice civile italiano, a riservare la metà del suo patrimonio ai figli Gianluca e Giovanna mentre alla moglie Ivana deve destinarne un quarto. Mario può quindi disporre liberamente di un quarto del suo patrimonio.

Mario, prima di effettuare le disposizioni nel fondo in Trust, al fine di **evitare eventuali problemi di lesione della quota di legittima**, redige un **testamento** disponendo a favore del trust la sua intera quota disponibile composta da:

- la nuda proprietà del 20% delle quote della family company, riservandosi l'usufrutto e quindi il diritto di voto in assemblea nonché il diritto a percepire gli utili;

- la nuda proprietà della villa di famiglia.

La disposizione dei beni in Trust realizza un effetto segregativo, proteggendo gli anzidetti beni dall'aggressione da parte dei futuri creditori personali di Mario.



Avendo disposto unicamente la nuda proprietà dei beni, Mario potrà continuare ad amministrare i beni, che detiene in qualità di usufruttuario, come meglio crede e desidera.

L'**utilizzo combinato del Trust e del testamento**, nell'ottica della pianificazione del passaggio generazionale, permette in questa specifica fattispecie di:

- garantire la stabilità nell'amministrazione e gestione della family company;
- proteggere la villa di famiglia, luogo di aggregazione e centro degli affetti, da aggressioni esterne.

Per quanto attiene alla **family company**, avendo Mario definito la

pianificazione successoria e trasferimento al "2G Trust" la nuda proprietà del 20% delle quote societarie, lo stesso si è assicurato che dopo la sua morte, non possano sorgere dispute ereditarie o che possa realizzarsi una situazione di stallo nella governance societaria.

La **presenza di soggetto "super partes"** rispetto ai figli funge da "ago della bilancia" in situazioni nelle quali le volontà dei due figli non convergono nella medesima direzione, scongiurando ab origine situazioni di deadlock societarie e garantendo la continuità gestionale secondo le volontà delineate dal pater familias.

Qualora, invece, vi fosse armonia di intenti tra i soci familiari, il Trustee non potrebbe influenzare le decisioni societarie e svolgerebbe unicamente il ruolo di socio di minoranza.

In conclusione, **pianificare correttamente il passaggio generazionale** di società di famiglia contribuisce a garantire una protezione efficace della **governance societaria**, evitando situazioni di stallo e agevolando così di generazione in generazione, la prosperità della società a beneficio dei futuri eredi.

Il Trust è in grado di farlo.

## WEALTH STORIES - #2

### Pianificare la successione con gli eredi. I limiti del diritto successorio

#### Il divieto dei patti successori in Italia: alcune riflessioni

**F**rancesca, di anni 65, è coniugata con Giulio ed insieme hanno due figli, Antonio e Paolo.

Antonio è coniugato e padre di due bambini. Paolo è divorziato ed ha una nuova compagna, Francesca. Dalle sue relazioni, tuttavia, non ha avuto figli e non è intenzionato a contrarre un nuovo matrimonio.

Francesca è stata una stimata imprenditrice nel mondo della moda e gode di un importante patrimonio mobiliare, immobiliare ed artistico. Ha già redatto un testamento, ma teme che il difficile rapporto intercorrente tra i suoi figli possa, un domani, pregiudicare le sue volontà. In particolare, ci sono taluni beni che vorrebbe attribuire con certezza assoluta al marito, quali l'abitazione di residenza nella campagna toscana, la casa in Costa Azzurra e talune opere d'arte.

Senza rivolgersi preventivamente ad un consulente, invita i suoi futuri eredi ad un tavolo per discutere della sua successione.

Dopo varie discussioni, le parti trovano finalmente un accordo:

- Antonio potrà beneficiare della casa a Cortina, dove è già solito recarsi con i figli, un appartamento sul lago di Como, oltre ad un'importante somma di denaro e taluni titoli. In caso di sua premorienza tali beni saranno attribuiti ad un trust istituito ad esclusivo beneficio dei figli.
- Paolo erediterà due appartamenti a Roma ed uno sul lago di Como, del denaro e alcuni quadri di arte contemporanea, già ubicati negli appartamenti. Inoltre, sarà stabilito che in caso di sua premorienza, la quota di eredità lui spettante dalla successione dei propri genitori sarà attribuita alla sua compagna.
- Da ultimo, Giulio erediterà l'abitazione di residenza in Toscana, la casa in Costa Azzurra e le opere d'arte ivi presenti. Sarà, altresì, stabilito che in caso di sua premorienza, tali beni saranno attribuiti ai figli in tal modo: a Paolo il casale in Toscana, ad Antonio la casa in Costa Azzurra.

Il tutto nel rispetto delle quote di legittima.

Finalmente tutti sono pronti a firmare il contratto, senonché...

Francesca, prima di sottoscrivere l'accordo con i figli e il marito, decide di sottoporre il contratto ad un professionista esperto di diritto successorio per avere un suo parere e

capire quale sia la forma più consona per tale atto. Con sorpresa, scopre che la legge italiana considera un patto siffatto nullo.

A questo punto non gli rimane che redigere testamento e sperare che nessuno dei suoi eredi, in futuro, possa impugnare le disposizioni testamentarie eventualmente lesive.

Il professionista gli evidenzia come il diritto italiano non lasci spazi all'autonomia privata in tema di **patti successori**. Il principio sancito dall'art. 458 c.c. vieta:

- i patti successori dispositivi, mediante i quali si dispone di diritti che si acquisiranno da una futura successione;
- i patti successori istitutivi, ossia i negozi successori con cui un soggetto dispone della propria successione con un contratto, ad esempio istituendo taluno erede o legatario, ovvero si obbliga a farlo con un successivo testamento;
- i patti successori rinunciativi, attraverso i quali si rinuncia preventivamente ai diritti che potrebbero derivare da una successione non ancora aperta.

Il professionista, preso atto delle esigenze di Francesca, le rappresenta l'importanza di procedere in ogni caso ad un'**attenta ed organizzata pianificazione successoria, nel rispetto delle norme in materia di diritto successorio** e, in particolare, del **divieto**

**dei patti successori** e del **rispetto della quota di legittima**.

Grazie al ricorso a istituti giuridici, quali il **testamento**, il **trust** e le **società semplici**, sarà possibile individuare le più efficaci strategie di pianificazione e protezione del patrimonio di Francesca, definendo le soluzioni che meglio si prestano a realizzare i suoi *desiderata*, soprattutto al fine di prevenire eventuali litigi tra gli eredi e di fissare una destinazione quanto più certa dei propri beni. Invero, anche la legge prevede regole sui valori da ripartire, lasciando tuttavia libera la determinazione qualitativa del lascito.

Ad oggi, pertanto, nonostante si sia discusso spesso di modifiche alla disciplina dei patti successori, l'impianto normativo resta immutato. L'auspicio è che il Legislatore intervenga al fine di rendere il sistema più snello e flessibile, in linea con le nuove esigenze delle famiglie, ed in grado di armonizzare il nostro Paese con le modifiche legislative già adottate in materia da molti altri Stati.

### **WEALTH STORIES - #3**

## **Quando la successione è "internazionale": l'importanza del testamento**

### **Come il trasferimento di residenza può pregiudicare le volontà testamentarie**

**L**a sig.ra Rosa, cittadina italiana di 72 anni, ha da sempre vissuto in giro per il

mondo, ove ha svolto la propria attività di scrittrice. Dopo la scomparsa del marito, ha sentito forte l'esigenza di cambiare la propria vita e realizzare un suo piccolo sogno: trasferirsi in Provenza. Con i figli ormai grandi e spesso all'estero per lavoro, decide di prendere in locazione un piccolo casale e di trasferirsi nella campagna francese per ritrovare la serenità e l'ispirazione in vista della sua prossima fatica letteraria.

Grazie all'aiuto dei suoi consulenti, Rosa trasferisce la sua residenza in Francia dove trascorre la maggior parte del suo tempo e riceve spesso visite dai suoi figli e nipoti. In considerazione della sua età e su suggerimento del suo avvocato di fiducia, Rosa inizia a **pensare alla propria successione**. Apprende che, in forza di una recente novità normativa di matrice europea, se dovesse mancare senza aver redatto testamento, la sua successione sarebbe regolata dalla **legge** della propria residenza abituale, ossia quella francese.

Un aspetto spesso trascurato da chi abitualmente risiede in un Paese estero è, infatti, quello legato alla successione. **Cosa succede se un soggetto decede dopo anni di permanenza in un altro Paese?** Quali saranno le regole applicabili alla sua successione?

In considerazione della sua situazione familiare e del suo patrimonio, l'avvocato di Rosa le consiglia di redigere **testamento** e di sottoporre

l'intera successione alla propria legge nazionale, quella italiana (c.d. **professo iuris**).

Invero, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione transfrontaliera, a partire dal 17 agosto 2015 è applicabile il **Regolamento dell'Unione Europea n. 650/2012** che ha introdotto significative novità, tra cui i criteri di collegamento impiegati per la determinazione della legge chiamata a regolare la successione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento Successorio Europeo 650/2012, dunque, ai sensi dell'art. 21, comma 1, **la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte** (nel caso di Rosa, la Francia). Tuttavia, il successivo art.22, consacrando l'autonomia della volontà del testatore, **consente di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte**.


La cd. *professo iuris* offre il vantaggio di garantire una maggiore stabilità nella regolamentazione della futura successione, evitando il cambiamento della legge applicabile che si produrrebbe altrimenti nel caso di spostamento all'estero della residenza abituale.

Così facendo, quindi, Rosa potrà esprimere la volontà di sottoporre la successione del suo patrimonio alla legge italiana inserendo tale dichiarazione in un valido testamento. Laddove Rosa dovesse in futuro decidere di abbandonare la Francia e di rientrare in Italia, ovvero di trasferirsi in un diverso Paese, avrebbe la certezza che le sue volontà testamentarie non saranno influenzate da tali eventi.

La questione assume sempre una maggiore rilevanza. Negli ultimi anni, infatti, si assiste frequentemente a fenomeni di migrazione che interessano sempre più famiglie. Soggetti che si trasferiscono all'estero per ragioni lavorative, studenti fuori sede, pensionati che decidono di trascorrere gli anni di meritato riposo in un Paese straniero, sono solo alcuni degli esempi che oggi coinvolgono le famiglie c.d. "transnazionali".



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street  
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294

